



**Regolamento Didattico del Corso di Laurea in
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
(abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia)**

Anno Accademico 2022-2023

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche (DISCAB).
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree in **PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE L/SNT3** come definita dal D.I. 19 febbraio 2009.

Art. 2 – Consiglio di Area Didattica (CAD) e Presidente di CAD

Il CAD è l'organo di riferimento del Corso di Studio (CdS) e svolge i seguenti compiti:

- a) organizza l'attività didattica dei corsi di studio;
- b) organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
- c) collabora con il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati;
- d) formula proposte sull'organizzazione del calendario didattico;
- e) delibera sui riconoscimenti dei crediti, sui passaggi, sui trasferimenti in ingresso e su ogni altro aspetto riguardante le carriere degli studenti;
- f) verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti;
- g) predispone, con la collaborazione del Dipartimento di riferimento, la fruizione da parte degli studenti di strumenti didattici essenziali per lo svolgimento delle attività formative previste dall'ordinamento;
- h) propone i Regolamenti didattici e i RAD dei corsi di studio di competenza ed i regolamenti didattici nonché l'ordine annuale degli studi.

Le funzioni di cui alle lettere e) ed f) possono essere delegate alle Commissioni ristrette di cui all'Art. 4.

Il CAD elegge al suo interno un Presidente scelto tra i Docenti di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.

Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del CAD, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie mediante posta elettronica.

Il Presidente designa tra i Docenti di ruolo un vice-Presidente che, oltre a coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il vice-Presidente decade insieme al Presidente.



Art. 3 - Presidente del Corso di Studio

Il Presidente è eletto tra i Docenti di ruolo a tempo pieno del Corso stesso. Il Presidente ha funzioni di coordinamento delle attività didattiche. Il Presidente designa tra i Docenti di ruolo un vice Presidente che, oltre a coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 4 - Commissioni Ristrette

Il CAD nomina le seguenti Commissioni:

- a) Commissione pratiche studenti: composta dal Presidente del Corso di Studio, da un Docente e da un Rappresentante degli studenti. Delibera in merito ai punti e) ed f) dell'Art. 2.
- b) Commissione Pratiche Didattico-Amministrative: composta dal Presidente del CAD e dai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al CAD; se il Presidente del CAD coincide con un Presidente del Corso di Studio, sarà inserito anche un Docente del Corso di Studi. Gestisce le pratiche didattico-amministrative di competenza del CAD (assegnazioni di incarichi di insegnamento, valutazione comparativa curriculum candidati per incarichi di docenza messi a bando, gestione esami finali ecc.).

Art. 5 – Gruppo di Gestione Assicurazione della Qualità (GdAQ)

Il Gruppo di gestione Assicurazione della Qualità è nominato dal CAD. È composto dal Presidente del Corso di Studio, da almeno un Docente, da almeno un rappresentante degli studenti ed eventualmente un membro del personale tecnico.

Svolge le funzioni connesse alla valutazione dell'andamento della didattica e dell'efficacia della stessa, esaminando le valutazioni delle opinioni degli studenti; compila le Schede di Monitoraggio Annuale ed il Rapporto di Riesame Ciclico da sottoporre al CAD. Valuta i punti di forza e di debolezza dell'attività didattica, propone miglioramenti correttivi.

Art. 6 – Obiettivi formativi specifici

Il laureato, al termine del percorso formativo di 180 crediti, articolati nei tre anni di corso, acquisisce il profilo professionale e culturale specifico della figura del Tecnico di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, così come descritto nel profilo professionale specifico.

Il laureato in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia è abilitato a svolgere, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia naturali che artificiali, di energie termiche, ultrasoniche e di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Deve possedere imprescindibilmente un'adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Tali competenze devono essere immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Per conseguire queste finalità, il laureato in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia deve essere in grado di:

- utilizzare metodologie e strumenti di controllo, valutazione e revisione della qualità sulle apparecchiature e sulle procedure tecniche;
-



- attuare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dalle radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e da rischio biologico e utilizzare i presidi di protezione individuale;
- stabilire con i pazienti e i colleghi una comunicazione professionale ed empatica;
- assicurare il comfort, la sicurezza e la privacy dei pazienti durante le indagini diagnostico-interventistiche e i trattamenti radioterapici;
- agire con competenza e responsabilità verso i pazienti, il team di lavoro, le Istituzioni e la società civile, adottando comportamenti professionali conformi ai principi etici e deontologici;
- garantire la necessaria assistenza ai pazienti durante l'esecuzione delle procedure radiologiche;
- accogliere e gestire la preparazione del paziente all'indagine diagnostica o al trattamento radioterapico, acquisendo il consenso informato, per quanto di sua competenza;
- essere in grado di utilizzare le tecniche di primo soccorso in caso di emergenza;
- collaborare con le altre professioni sanitarie, i colleghi e tutto il personale per garantire un ottimale funzionamento del servizio e contribuire alla soluzione di problemi;
- utilizzare i sistemi informativi presenti nel Servizio Sanitario per la raccolta, l'analisi dei dati e la gestione delle informazioni;
- ricercare le migliori evidenze scientifiche per approfondire aree di incertezza o di miglioramento nella propria pratica professionale;
- essere predisposto ad un'attività di aggiornamento e formazione permanente, che garantisca il mantenimento del miglior livello professionale possibile;
- contribuire alla formazione ed all'aggiornamento del personale sanitario per le proprie aree di competenza;
- contribuire alla ricerca in campo sanitario;
- conoscere la lingua Inglese per l'acquisizione, lo scambio di istruzioni e informazioni in campo scientifico e professionale.

In particolare, il laureato in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia deve essere in grado di:

nel campo della Radiologia

- effettuare in autonomia, su prescrizione medica, gli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace, dell'addome e del seno e gli esami di mineralometria ossea computerizzata, di TC e RM senza mezzo di contrasto, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida stabilite a livello nazionale e internazionale;
- collaborare con l'equipe sanitaria nell'espletamento di procedure radiologiche nelle situazioni di emergenza-urgenza in pronto soccorso, sala operatoria, al letto del paziente, in TC, RM ed angiografia;
- collaborare direttamente con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche ed interventistiche, che utilizzino le radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, le energie termiche e gli ultrasuoni;
- gestire le procedure di acquisizione, elaborazione, archiviazione e trasmissione degli esami radiologici mediante l'uso dei sistemi HIS, RIS, PACS.

nel campo della Radioterapia



- collaborare con il medico radioterapista e il fisico sanitario alla impostazione ed esecuzione del trattamento radioterapico, ivi comprese tutte le indagini radiologiche collaterali e le operazioni dosimetriche ad esso complementari;
- preparare ed impiegare i mezzi ausiliari di schermatura, di centratura e di immobilizzazione del paziente;
- preparare e posizionare il paziente per l'esecuzione del trattamento radioterapico e controllarne la corretta centratura;
- mettere in atto le procedure di garanzia e controllo di qualità delle apparecchiature radioterapiche;
- effettuare il controllo dosimetrico delle apparecchiature radioterapiche;
- collaborare con il medico radioterapista ed il fisico sanitario all'impostazione e all'esecuzione di trattamenti di brachiterapia, IMRT, radiochirurgia stereotassica, tomotherapy, TBI e IORT;
- gestire la cartella radioterapica per la parte tecnica di propria competenza;
- acquisire competenze specifiche nella valutazione, nella gestione e nel controllo del paziente oncologico, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari.

nel campo della Medicina Nucleare

- prendere in consegna le sorgenti radio-attive, curandone carico e scarico, il movimento, la giacenza e lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi e provvedere alle relative registrazioni;
- effettuare le operazioni necessarie alla produzione di isotopi tramite Ciclotrone ed alla preparazione delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro ed effettuare ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;
- mettere in atto le procedure di garanzia e controllo di qualità delle apparecchiature di Medicina Nucleare e di controllo della contaminazione ambientale e personale;
- collaborare con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini diagnostiche e nelle procedure radiometaboliche;
- collaborare con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni;
- effettuare tutti gli esami scintigrafici statici e dinamici, le indagini SPECT, PET e MOC ed ogni altro esame che utilizzi le tecnologie ibride;
- provvedere alla decontaminazione degli oggetti o degli ambienti contaminati ed attuare tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;
- gestire le procedure di acquisizione, di elaborazione e di archiviazione degli esami diagnostici;
- collaborare con il medico nucleare in studi ed esami in vivo/vitro, che riguardino la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo di radiofarmaci di nuova generazione;

nel campo della Fisica sanitaria

- conoscere approfonditamente la normativa nazionale ed internazionale riguardante la protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e gli istituti ed enti ad essa dedicati;
 - applicare i principi e le procedure di radioprotezione e sicurezza in RM;
 - collaborare con l'esperto qualificato nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti;
 - utilizzare le apparecchiature dedicate alla misurazione delle radiazioni ionizzanti (camere a ionizzazione, contatori Geiger-Muller e dosimetri) e all'analisi quantitativa e qualitativa
-



degli isotopi radioattivi (calibratori di dose, rivelatori allo ioduro di sodio ed al germanio ed analizzatori multicanale);

- effettuare misure di dosimetria e di contaminazione ambientale e personale sia esterna che interna.
- effettuare spettrometrie gamma su campioni alimentari e non;
- utilizzare gli strumenti di controllo e valutazione della qualità sulle apparecchiature RX, RM e ad ultrasuoni e sui monitor di visualizzazione, elaborazione e refertazione degli esami radiologici;
- esprimere il proprio parere tecnico in fase di acquisizione, collaudo ed installazione di nuove apparecchiature, nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni;
- collaborare con il fisico sanitario all'effettuazione delle prove di accettazione, stato e funzionamento delle apparecchiature;
- collaborare con il fisico sanitario alla periodica verifica degli LDR;
- controllare la taratura e la calibrazione della strumentazione dedicata ai controlli di qualità sulle apparecchiature;
- collaborare con il fisico sanitario nelle operazioni dosimetriche sulle apparecchiature di radioterapia;
- effettuare l'impostazione dei piani di cura di radioterapia e radiochirurgia stereotassica;
- effettuare i controlli di qualità sui radiofarmaci;
- contribuire alla formazione del personale sanitario in materia di radioprotezione ed alla ricerca fisica in campo sanitario.

Art. 7 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il laureato in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia è abilitato a svolgere, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia naturali che artificiali, di energie termiche, ultrasoniche e di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Il laureato presta la sua attività nelle seguenti sedi:

- reparti e servizi di diagnostica per immagini, di radioterapia, di medicina nucleare e fisica sanitaria operanti nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere del Sistema Sanitario Nazionale e nelle analoghe strutture private e di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- industrie di produzione e agenzie di vendita operanti nel settore della diagnostica per immagini e radioterapia;
- centri di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel settore biomedico;
- università e uffici di formazione delle aziende sanitarie nazionali, occupandosi della formazione specifica in tecniche mediche diagnostiche;
- libera professione.

Art. 8 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (Ordinamento Didattico) risulta dalle tabelle della Didattica programmata che sono parte integrante del presente Regolamento
 2. La programmazione dell'attività didattica, su proposta del Consiglio di Area Didattica (CAD) competente, è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentito
-



l'eventuale Dipartimento associato e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente.

Art. 9 – Ammissione al Corso di Laurea e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. L'accesso al Corso di laurea è a numero programmato a livello nazionale con riferimento a quanto annualmente disposto dai relativi Decreti Ministeriali.
3. Le conoscenze e competenze richieste per l'ammissione sono verificate tramite una prova di ammissione definita annualmente nei contenuti e nei tempi con apposito decreto ministeriale.
4. In attuazione di quanto previsto dal DM n. 270/2004, art. 6, comma 1, agli studenti in ingresso che, nella prova di ammissione abbiano acquisito meno del 50% del punteggio medio nei quiz inerenti alla Fisica della popolazione di candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria, vengono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
5. A tal fine l'amministrazione dell'Ateneo provvederà ad inviare al Presidente del Corso di Studi l'elenco degli immatricolati ed ogni aggiornamento dovuto a scorrimenti della graduatoria, con i risultati analitici ottenuti nel test di ingresso, in modo che possano essere individuati gli studenti con OFA in Fisica.
6. A tali studenti sarà richiesto di svolgere alcune attività supplementari inerenti alla Fisica, organizzate dal Presidente del Corso di Studi con il supporto della Commissione Didattica e dei Docenti delle discipline di interesse. A conclusione delle suddette attività formative, da svolgersi in modalità anche "a distanza" e fruibili in modo autonomo dallo studente, è prevista una verifica mediante test online.
7. Il superamento di tale verifica verrà attestata dal Presidente del Corsi di Studi.
8. Gli OFA si potranno assolvere, in alternativa, a seguito di:
 - a. superamento di un test online, a conclusione delle suddette attività supplementari e in altre date successive, calendarizzate dal CAD in periodi stabiliti, entro la fine del primo anno accademico;
 - b. superamento di almeno un esame curriculare del I anno nell'ambito dell'area fisica (SSD dell'area FIS).
9. L'attribuzione degli OFA non preclude la possibilità di immatricolarsi né di frequentare le lezioni. In ogni caso gli OFA dovranno essere assolti entro il primo anno accademico.
10. Il soddisfacimento degli OFA non porta in alcun modo all'acquisizione di CFU.

Art. 10 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
 2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.
 3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
 4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
 5. Nel carico standard di un CFU sono inclusi:
-



- a) didattica frontale: 10 ore/CFU
- b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
- c) pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU
- d) 25 ore per i CFU assegnati al tirocinio professionalizzante

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo, per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 11 – Obsolescenza dei crediti formativi

1. Fatta salva la norma di legge che disciplina la decadenza degli studi, lo studente decaduto può presentare istanza di riconoscimento degli esami superati ai fini dell'iscrizione con abbreviazione di corso dell'ordinamento attivo.

2. La Commissione pratiche del CdS delibera nel merito dei riconoscimenti secondo il principio di non obsolescenza dei contenuti culturali degli esami superati, disponendo eventualmente un esame integrativo per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 12 – Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica può essere organizzata in presenza o a distanza in modalità online sincrona o asincrona ed è articolata nelle seguenti forme:

- lezioni frontali
- esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
- attività tutoriale nella pratica in laboratorio
- attività seminariali

Art. 13 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso, allegato al presente Regolamento, indica il percorso formativo e gli insegnamenti previsti.

2. Il piano di studi indica, altresì, l'eventuale suddivisione in moduli dei singoli insegnamenti, il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono, nonché il numero di CFU attribuiti a ciascuna attività didattica.

3. L'acquisizione dei 180 crediti, relativi alle attività formative negli ambiti e nei settori scientifici disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo comporta il conseguimento della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.

4. Il CAD, o la sua Commissione ristretta pratiche didattico-amministrative, verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.



5. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 14 – Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve acquisire complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (Attività Formative Opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo e tra tutti gli eventi formativi (seminari, congressi, corsi monografici, oltre a tirocini elettivi, anche all'estero) fruibili nel ciclo di studi, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal Presidente del CdS con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.
3. I CFU assegnati dal piano degli studi alle AFO, una volta acquisiti dallo studente, devono essere verbalizzati come unico esame prescindendo dall'anno di iscrizione.

Art. 15– Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, di 12 CFU denominati come "altre attività formative".
2. Le "altre attività formative" sono articolate nelle seguenti forme:
 - Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1) (3 CFU)
 - Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività seminariali, tirocini formativi e di orientamento, stage e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali
 - Laboratori professionali dello specifico settore

L'acquisizione dei CFU per le suddette "Altre Attività" avviene attraverso verifiche parziali che concorrono alla registrazione di un unico esame con giudizio di idoneità prescindendo dall'anno di iscrizione

Art. 16 – Tirocinio professionalizzante e Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP)

- 1) L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 60 CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI".
- 2) Il tirocinio professionale comprende:
 - sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza pratica;
 - esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali;
 - esperienze dirette sul campo con supervisione;
 - sessioni tutoriali e feedback costanti;
 - compiti didattici, elaborati e approfondimenti scritti specifici e studio guidato.
- 3) Il tirocinio professionalizzante viene svolto prevalentemente presso le aziende sanitarie locali convenzionate con l'Università degli studi dell'Aquila sulla base di protocolli d'intesa Regione-Università e specifici accordi attuativi e presso laboratori di ricerca e di



simulazione dell'Università. Tale tipologia di tirocinio viene identificata come tirocinio interno.

È altresì previsto che lo studente possa svolgere attività di tirocinio presso idonee strutture esterne previa stipula di apposite convenzioni tra il Dipartimento e il soggetto ospitante (es: aziende sanitarie esterne, enti pubblici e privati, studi professionali, associazioni, altre Università italiane, centri di ricerca, etc). Tale tipologia di tirocinio viene identificata come tirocinio esterno. L'attività di tirocinio può anche essere svolta presso strutture e/o enti esteri (es. Università, Strutture Sanitarie) nell'ambito di programmi di mobilità internazionale (es. programmi Erasmus+, Erasmus Mundus) (tirocinio estero).

- 4) L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutor professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente (coordinatore dell'attività tecnico-pratica) appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato dal CAD, sulla base dello specifico curriculum che esprime la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Il **Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP)** è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutor delle attività tecnico-pratiche, elabora il progetto formativo del tirocinio annuale. Se il progetto formativo prevede la frequenza dello studente in strutture convenzionate, ma non appartenenti alla ASL 01 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, il Progetto, previa validazione da parte del Presidente del CdS o del DADP, deve essere approvato e firmato dal Direttore del Dipartimento. La nomina di "Tutor delle attività teorico-pratiche" avverrà sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5) Durante il tirocinio, il DADP promuove la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.
- 6) Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame del tirocinio presieduta dal DADP. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato di tale valutazione darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.
- 7) Il percorso di tirocinio e i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente sono documentati nel libretto di tirocinio individuale adottato dal Corso di Laurea.

Art. 17 – Calendario didattico

1. Il Calendario Accademico, definito dal Senato Accademico non oltre il 31 Maggio, determina l'inizio e la fine dell'Anno Accademico, i giorni festivi e di vacanza.
 2. Il Calendario Didattico, approvato dal Dipartimento DISCAB su proposta del CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, definisce la durata dei cicli di lezione, quella delle sessioni d'esame e i criteri per definirne i relativi appelli. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno
-



accademico in semestri, nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.

3. Il calendario delle lezioni ed eventuali lezioni di recupero è emanato dal Direttore del Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

4. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 18 – Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità.

Art. 19 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell'**allegato 1** del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli. Eventuali prove parziali possono essere registrate su ESSE3.
 2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del calendario didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
 3. Gli appelli d'esame e delle altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, che deve essere resa pubblica almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
 4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
 5. Per ogni anno accademico e per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e ulteriori appelli straordinari per gli studenti fuori corso. Laddove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre ad esse, per il medesimo insegnamento, deve essere previsto il numero minimo e ulteriori appelli straordinari per gli studenti fuori corso.
 6. I docenti, attraverso la compilazione del Syllabus reperibile nel Course Catalogue di Ateneo, redatto in base alle linee Guida del Presidio di Qualità, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento tra cui il programma, il materiale didattico, i libri consigliati, la tipologia della valutazione finale, comprensiva anche delle prove in itinere se presenti, i contatti con i docenti, ecc.
 7. Gli appelli d'esame, nell'ambito della medesima sessione, devono essere distanziati di almeno 2 settimane.
 8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
-



9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Per quanto attiene agli studenti portatori di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) certificati ai sensi della Legge n. 170/2010, per l'esame scritto è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di esame. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, di prendere visione della propria prova, e qualora si tratti di prova scritta, di conoscere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi in qualsiasi momento nel corso dello svolgimento delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dal Regolamento di Corso di Studio e comunque fino al momento che precede la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

Art. 20 – Obbligo di frequenza

1. Lo studente ha l'obbligo della frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.
 2. La rilevazione della frequenza dello studente è effettuata dal Docente con le modalità di accertamento stabilite dal CAD.
-



3. Per ciascuna tipologia di attività didattica, lo studente deve acquisire l'attestazione della presenza ad almeno il 75% delle ore previste. Lo studente che si assenta dal tirocinio per giustificati motivi deve concordare con il Direttore delle Attività Didattiche le modalità di recupero di tali assenze.

Art. 21 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
 2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU.
 3. La prova finale si compone di:
 - a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
 4. La prova finale è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
 5. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CAD, e comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine dei TSRM.
- Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute, che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
 7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata alla durata individuale complessiva del percorso di studi.
 8. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato, pertanto, va ripetuto interamente in una seduta successiva. Per l'organizzazione e la valutazione della prova finale si rimanda allo specifico regolamento di Dipartimento.
 9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Il voto di Laurea tiene conto sia della media pesata dei voti ottenuti sui CFU sia della valutazione del lavoro di tesi che della carriera complessiva dello studente, compresi i periodi di permanenza all'estero, attribuendo a questi ultimi una premialità fino ad un massimo di due punti.
-



La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.

10. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

12. Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo si rimanda al regolamento dell'esame finale per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie.

Art. 22 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD dà mandato al GdAQ di ciascun CdS di rilevare periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, la valutazione, da parte degli stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti e delle altre forme di attività formativa previste dal percorso degli studi (es. attività professionalizzante, laboratori didattici, attività collegata alla preparazione della tesi). Il GdAQ di ciascun CdS, nella sua attività di monitoraggio, elabora i dati relativi alle rilevazioni della valutazione della qualità della didattica percepita dagli studenti, effettuata attraverso i questionari specificamente predisposti per gli studenti del CdS e redige periodicamente relazioni riassuntive per il CAD, segnalando le criticità e proponendo interventi correttivi.

2. Il GdAQ di ciascun CdS predisponde una relazione annuale per il CAD sulla base delle seguenti fonti informative:

- a. Dati relativi alla rilevazione della qualità della didattica percepita dagli studenti attraverso i questionari standard adottati dall'Ateneo
- b. Scheda di Monitoraggio Annuale
- c. Rapporto di Riesame Ciclico
- d. Relazione della Commissione Paritetica Docenti - Studenti
- e. Relazione del Nucleo di Valutazione

3. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predisponde una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.

4. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 23 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. La Commissione Pratiche del CdS può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
 2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
 3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro Corso di Studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile
-



- dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Commissione Pratiche del CdS, anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
 5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e sono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, indipendentemente dalla durata.
 6. La Commissione Pratiche del CdS può riconoscere come crediti formativi universitari, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali progresse è, comunque, limitato a 12 CFU.
 7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, la Commissione Pratiche del CdS, può abbreviare la durata del Corso di Studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente è iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
 8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
 9. La Commissione Pratiche del CdS attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
 10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che abbia adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
 11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 24 – Orientamento e tutorato

Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti, coadiuvati dai Tutor Senior se disponibili:

- attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che abbiano già
-



conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

- attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento;

Art. 25 – Studenti impegnati a tempo pieno, part-time, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
- b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Per quanto riguarda gli studenti fuori corso, ripetenti o che interrompono gli studi, vedere Regolamento Didattico del Dipartimento.

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.



Elenco allegati
ALLEGATO 1 – PIANO DI STUDI

Corso di Studio: D3R - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)					
1° Anno 55 CFU					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo	
D4219 - FISICA, RADIOPROTEZIONE E INFORMATICA	9			Primo Semestre	
D0299 - INFORMATICA	3	INF/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre	
D4112 - RADIOPROTEZIONE	3	MED/36	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	Primo Semestre	
D4220 - FISICA APPLICATA ALLA RADIOPROTEZIONE	3	FIS/07	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre	
D1812 - SCIENZE BIOMEDICHE	8			Annualità	
Unità Didattiche					
D0240 - ANATOMIA UMANA	2	BIO/16	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre	
D4304 - ANATOMIA APPLICATA	3	BIO/16	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre	
D1518 - FISIOLOGIA	3	BIO/09	Base / Scienze biomediche	Secondo Semestre	
D1862 - GESTIONE DELL'IMMAGINE DIAGNOSTICA	6			Secondo Semestre	
Unità Didattiche					
D3813 - GESTIONE DELL'IMMAGINE DIAGNOSTICA I	3	ING-INF/05	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari	Secondo Semestre	
D3814 - GESTIONE DELL'IMMAGINE DIAGNOSTICA II	3	ING-INF/05	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari	Secondo Semestre	
D1868 - SCIENZE DELLA PREVENZIONE E DEI	6				



SERVIZI SANITARI					
	Unità Didattiche				
	D1040 - MEDICINA DEL LAVORO	3	MED/44	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	Secondo Semestre
	D2200 - IGIENE	3	MED/42	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	Secondo Semestre
	D1910 - TECNICHE E APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI				Secondo Semestre
	Unità Didattiche				
	D3815 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSTEOARTICOLARE	3	MED/36	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Secondo Semestre
	D4221 - TECNICHE RADIOLOGICHE I	2	MED/50	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Secondo Semestre
	D4222 - TECNICHE RADIOLOGICHE II	1	MED/50	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Secondo Semestre
	D4548 - TIROCINIO I	20	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
2° Anno 51 CFU					
Attività Formativa		CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
	D2314 - APPARECCHIATURE I	6			Primo Semestre
	Unità Didattiche				
	D3817 - DIAGNOSTICA RADIOLOGICA E TC	3	MED/36	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Primo Semestre
	D4223 - FISICA APPLICATA ALLA RADIODIAGNOSTICA	3	FIS/07	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre



D2324 - TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI I	8			Primo Semestre
Unità Didattiche				
D0265 - PATOLOGIA GENERALE	3	MED/04	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
D3818 - DIAGNOSTICA TESSUTI MOLLI	4	MED/36	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Primo Semestre
D3819 - DIAGNOSTICA E MEZZI DI CONTRASTO	1	MED/50	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Primo Semestre
D2336 - PRIMO SOCCORSO E FARMACOLOGIA	6			Annualità
Unità Didattiche				
D1004 - PRIMO SOCCORSO	3	MED/41	Base / Primo soccorso	Secondo Semestre
D2344 - FARMACOLOGIA	3	BIO/14	Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche	Primo Semestre
D2328 - APPARECCHIATURE II	6			Secondo Semestre
Unità Didattiche				
D2330 - TC DEL CORPO	3	MED/36	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Secondo Semestre
D4224 - SCIENZE TECNICHE I	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Secondo Semestre
D2348 - TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI II	5			Secondo Semestre
Unità Didattiche				
D4225 - NEURORADIOLOGIA I	3	MED/37	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Secondo Semestre



	D4226 - NEURORADIOLOGIA II	2	MED/37	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Secondo Semestre
	D4550 - TIROCINIO II	20	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
3° Anno 50 CFU					
Attività Formativa		CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
D2352 - APPARECCHIATURE III		6			Primo Semestre
Unità Didattiche					
	D4227 - SCIENZE TECNICHE II	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Primo Semestre
	D4228 - RADIOTERAPIA: APPARECCHIATURE	3	MED/36	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Primo Semestre
Unità Didattiche					
D1332 - PSICOLOGIA GENERALE		3	M-PSI/01	Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche	Primo Semestre
D2366 - TECNICHE DI RADIOTERAPIA		9			Primo Semestre
Unità Didattiche					
	D1652 - ONCOLOGIA MEDICA	3	MED/06	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Primo Semestre
	D2356 - RADIOTERAPIA	3	MED/36	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Primo Semestre
	D4231 - PRINCIPI DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	3	MED/36	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Primo Semestre
D3825 - DIRITTO DEL LAVORO		3	IUS/07	Caratterizzante / Scienze del management sanitario	Secondo Semestre



D4229 - TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI III		9			Secondo Semestre
	Unità Didattiche				
	D2380 - RISONANZA MAGNETICA	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Secondo Semestre
	D4230 - MEDICINA NUCLEARE	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	Secondo Semestre
	D3822 - ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	3	ING-INF/05	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	Primo Semestre
D4551 - TIROCINIO III		20	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
D2054 PROVA FINALE		6	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	
Attività formative non assegnate ad uno specifico anno di corso					
D4079 - ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI		6	NN	A scelta dello studente / A scelta dello studente	
D4108 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE		12			
	Unità Didattiche				
	DQ0541 - CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)	3	NN	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	
	D4110 - ALTRE ATTIVITA' (Informatica, seminari, ecc)	6	NN	Altro / Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.	
	D4111 - LABORATORI PROFESSIONALI	3	NN	Altro / Laboratori professionali dello specifico SSD	